



**REGOLAMENTO DELLA XIX ASSEMBLEA DIOCESANA
A.C. DIOCESI DI ROMA
PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO DELL'ASSOCIAZIONE**

7 FEBBRAIO 2027

Art. 1

1. L'Assemblea diocesana per la elezione del Consiglio diocesano di AC di Roma è così costituita:
 - a) Rappresentanti eletti dalle Associazioni parrocchiali/ATB, come indicato nel successivo art. 5;
 - b) Membri del Consiglio diocesano uscente;
 - c) Tre rappresentanti del Movimento Lavoratori di AC (MLAC), tre rappresentanti del Movimento Studenti di AC (MSAC), un rappresentante della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), un rappresentante del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) e un rappresentante del Movimento di Impegno Educativo di AC (MIEAC); tutti con diritto di voto.

Art. 2

1. L'Assemblea viene convocata almeno 10 giorni prima delle elezioni con apposito avviso inviato agli aventi diritto a partecipare alle elezioni.

Art. 3

1. All'Assemblea diocesana sono rappresentate le Associazioni parrocchiali/ATB e i gruppi con soci regolarmente iscritti all'AC della diocesi di Roma al 30 settembre 2026 e in regola al 30 settembre 2026 con il pagamento dei contributi dovuti.

Art. 4

1. I nomi dei rappresentanti eletti per partecipare all'Assemblea diocesana dovranno essere comunicati dalle Associazioni parrocchiali/ATB alla segreteria diocesana entro l'11 gennaio 2027. La segreteria diocesana provvede al rilascio del tesserino-credenziale agli aventi diritto a partecipare alle votazioni.
2. La sostituzione dei delegati delle associazioni parrocchiali/ATB, il cui nome sia già stato comunicato alla Segreteria diocesana, può avvenire entro il 3 febbraio 2027 mediante comunicazione con apposito modulo da restituire firmato dal presidente parrocchiale/ATB eletto e sottoscritto dal delegato da sostituire e dal delegato che sostituisce, o presso la sede del centro diocesano o inviato con posta elettronica all'indirizzo segreteria@acroma.it. Dopo tale data sarà possibile sostituire i rappresentanti presentando l'apposito modulo direttamente al momento dell'accreditamento presso il tavolo per la verifica dei poteri. Tale sostituzione è ammessa soltanto in caso di grave impedimento e sempre dietro presentazione della delega. Non è ammessa la sostituzione di un numero di rappresentanti superiore alla metà di quello assegnato a ciascuna associazione parrocchiale/ATB. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il diritto al doppio voto.

Art. 5

1. Fermo restando il disposto dell'art.3, le Associazioni parrocchiali/ATB, in conformità all'art.18 dell'Atto Normativo Diocesano, sono rappresentate all'Assemblea diocesana dal Presidente parrocchiale/ATB eletto e da un delegato per ogni componente esistente (Adulti, Giovani, ACR) dell'Associazione parrocchiale/ATB. Le Associazioni parrocchiali/ATB che hanno più di 80 aderenti hanno diritto ad ulteriori due delegati; le associazioni parrocchiali/ATB con più di 120 aderenti hanno diritto ad ulteriori tre delegati; le associazioni parrocchiali/ATB con più di 160 aderenti hanno diritto ad ulteriori quattro delegati (secondo l'art. 3 del Regolamento per l'elezione dei delegati all'Assemblea diocesana elettiva).
2. Alle Associazioni che non sono state in grado di svolgere l'Assemblea ed eleggere il Consiglio parrocchiale/ATB potrà essere consentito, dalla Presidenza diocesana, di inviare all'Assemblea diocesana un solo rappresentante (cfr. art. 13 del Regolamento per le Assemblee Parrocchiali/ATB di AC).

Art. 6

1. La Presidenza diocesana uscente, su indicazione dei Consiglieri dei Giovani, degli Adulti e degli educatori dell'ACR, presenta all'Assemblea diocesana tre liste di candidati al Consiglio diocesano, una per ciascuna componente associativa. Altre candidature possono essere presentate in sede di Assemblea diocesana alla Commissione elettorale eletta dall'Assemblea per lo svolgimento delle operazioni di voto due ore prima dell'apertura dei seggi. Tali candidature devono essere presentate dal Consiglio parrocchiale/ATB, sentito il parere del Parroco/assistente, e firmate per accettazione dai candidati.
2. Possono essere candidati tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica diocesana di Roma che abbiano compiuto il 18° anno di età, sentito il parere del Presidente parrocchiale/ATB e del Parroco/assistente.
3. Non può essere candidato o cooptato a Consigliere diocesano, in rappresentanza della medesima componente associativa, chi ha ricoperto questo incarico per due mandati consecutivi, esclusi i membri di Presidenza che hanno svolto un solo mandato.

Art. 7

1. Le elezioni si svolgono sulla base di 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, educatori dell'ACR.
2. Ogni componente dell'Assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle tre liste indicate e può esprimere fino a 4 preferenze per ognuna di esse.
3. Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: fino a 9 per gli Adulti, fino a 9 per i Giovani, fino a 9 per gli educatori dell'ACR. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dall'art. 16 del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 8

1. I Movimenti, di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) del presente Regolamento, eleggono secondo i propri regolamenti i rappresentanti all'Assemblea diocesana.

Art.9

1. Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai segretari diocesani del Movimento Lavoratori di AC e del Movimento Studenti di AC, dai rappresentanti della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, del Movimento di Impegno Culturale e del Movimento di Impegno Educativo di AC, dai membri della Presidenza diocesana chiamati a far parte della stessa senza essere stati eletti dall'Assemblea.

Art.10

1. Il Consigliere più anziano di età convoca e presiede il nuovo Consiglio diocesano, che vota tre nominativi da trasmettere al Cardinale Vicario, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina, ai sensi dell'art. 23 dell'Atto Normativo diocesano, del Presidente Diocesano dell'AC di Roma.

Art.11

1. Il nuovo Consiglio si riunisce non oltre 15 giorni dalla nomina del Presidente per eleggere la Presidenza diocesana.

Art.12

1. L'Assemblea diocesana provvede anche alla elezione dei rappresentanti diocesani all'Assemblea nazionale dell'Azione Cattolica.
2. Qualora l'Assemblea ritenesse di non poter scegliere al momento i rappresentanti diocesani, può dare mandato al Consiglio diocesano di provvedere alla designazione dei delegati all'Assemblea nazionale.

Art.13

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento nazionale e dell'Atto Normativo Diocesano di Roma.

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 1

1. L'Assemblea elegge su proposta del Consiglio diocesano la Presidenza dell'Assemblea (Presidente, segretario), la Commissione elettorale, la Commissione mozioni ed emendamenti.
2. Gli elettori votano in unica sezione.
3. Le liste dei candidati sono affisse all'ingresso, nella sala dell'Assemblea e presso ciascuno dei seggi elettorali.
4. La verifica dei poteri dei delegati è effettuata dalla segreteria all'ingresso al ritiro delle credenziali, previa presentazione di un documento di riconoscimento salvo che siano personalmente conosciuti dal personale di segreteria.

Art. 2

1. Ciascun elettore deve presentare, al momento del voto, il tesserino-credenziale unitamente a un documento di riconoscimento se non personalmente conosciuto dai componenti del seggio elettorale.

Art. 3

1. I seggi saranno aperti e chiusi secondo gli orari indicati nella lettera di convocazione dell'assemblea.